



REPUBBLICA ITALIANA

N. 2735/2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

N. 570/2005

Sede di Bari Sezione Seconda

Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI

Presidente

ANTONIO PASCA

Componente, relatore

GIUSEPPINA ADAMO

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 28 Aprile 2005;

Visto il ricorso 570/2005 proposto dalla L.I.D.A. - Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Pastore, con domicilio eletto in Bari via Melo, 159 presso lo studio dell'avv. Comei;

CONTRO

l'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

per la declaratoria

della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza presentata dalla ricorrente e di cui alla raccomandata a. r. del 12/8/2004 con cui si chiedeva la nomina a guardia particolare giurata

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla Camera di consiglio del 28 aprile 2005, il Cons. Antonio

Pasca.

Uditi i difensori come da verbale d'udienza.

Considerato che con istanza del 12 agosto 2004 l'associazione ricorrente ha chiesto il rilascio del titolo di nomina a guardia particolare giurata per il Sig. Laterza Pasquale ai sensi della L. n. 189/2004 (art. 6 comma 2);

Considerato che con nota interlocutoria del 30/11/2004 la Prefettura di Bari, in riferimento all'istanza presentata dalla ricorrente, ha comunicato di aver richiesto *“un parere al superiore ministero riguardo la competenza del Prefetto per quanto concerne il rilascio dei decreti di nomina a guardia giurata volontaria per la vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali di cui all'art. 6 della L. n. 189/2004. Ciò si è ritenuto necessario in quanto, con l'entrata in vigore della Legge della Regione Puglia del 28/07/2003 n. 10 è stata attribuita alla Provincia la competenza in materia di rilascio e rinnovo dei decreti di nomina a guardia giurata volontaria per la vigilanza ecologico ambientale con riferimento alle diverse normative ambientali, elencate nell'allegato A della stessa legge regionale”* ;

Considerato che, stante la mancata adozione di un provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale anzidetto entro il termine temporale di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 (*“Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno”*), la ricorrente ha notificato al Prefetto di Bari in data 03/02/05

atto di diffida e messa in mora intimando a quest'ultimo di provvedere e di concludere il procedimento amministrativo suddetto entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di diffida;

Considerato che, a seguito della mancata adozione di un provvedimento conclusivo del sopra citato procedimento amministrativo entro i termini indicati nell'atto di diffida e di messa in mora, l'associazione ricorrente ha adito, ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, questo Tribunale per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sul predetto atto di diffida, all'uopo deducendo: a) violazione artt. 3 e 97 Cost.; b) la violazione art. 2 della legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con il decreto ministeriale 2.2.1993, n. 284; c) violazione art. 16 della legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 comma 2 D. M. 284/93 ed eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che l'Amministrazione non avrebbe concluso entro il termine di cui al sopra citato decreto ministeriale n. 284/1993 (tabella "B") il procedimento amministrativo di che trattasi;

Considerato che ricorre nel caso di specie l'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza in questione, mediante l'adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, in applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

Considerato che l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 espressamente dispone che *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso."*

Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte..."

Considerato che l'Amministrazione dell'interno con decreto ministeriale n. 284/1993, attuativo dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ha definito i termini entro i quali devono essere conclusi i procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o ad istanza di parte;

Considerato che l'Amministrazione intimata non ha provveduto ad adottare il provvedimento conclusivo entro i prescritti termini indicati nel decreto ministeriale anzidetto, e che la nota interlocutoria del 30/11/2004 non può ritenersi interruttiva dell'inerzia della amministrazione, né escludere l'obbligo di conclusione del procedimento, tenuto conto peraltro della circolare n. 557/B.18564.10089.D.9 del 13/1/2004, pervenuta alla Prefettura di Bari il 19/1/2004, con cui si riscontra un nota prefettizia del 22/9/2003 relativa a istanza del Laterza Pasquale, rispetto alla quale quella successivamente proposta in data 12/8/2004, questa volta a nome della L.I.D.A., costituisce una reiterazione;

Ritenuto pertanto il Collegio dover accogliere il ricorso in esame, dichiarando l'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall'Amministrazione resistente riguardo alla istanza proposta dalla ricorrente associazione, con conseguente obbligo dell'Ufficio Territoriale del Governo di Bari di concludere il suddetto procedimento amministrativo

entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Ritenuto, altresì, il Collegio di dover provvedere sin d'ora, per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, alla nomina di commissario ad acta nella persona del sig. Prefetto della Provincia di Brindisi pro tempore, dott. Cesare Ferri, o di un funzionario dallo stesso delegato, che vi provvederà entro l'ulteriore termine di giorni trenta.

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla resistente Amministrazione sull'istanza di che trattasi, con conseguente obbligo della medesima di concludere il procedimento amministrativo in senso positivo o negativo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina fin d'ora, per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, commissario ad acta nella persona del sig. Prefetto pro tempore della Provincia di Brindisi, dott. Cesare Ferri, o suo delegato, che provvederà entro l'ulteriore termine di giorni trenta all'adozione del provvedimento finale.

Compensa, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2005.

Giancarlo Giambartolomei – Presidente

Antonio Pasca – Estensore

**Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 06 giugno 2005**
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)